

Capitolato Speciale d'Appalto

Affidamento in appalto della fornitura di numero due escavatori idraulici cingolati nuovi di fabbrica a marchio Volvo modello ECR145 (o equivalenti) e della prestazione di servizi di manutenzione connessi.
CUP:G25D23000000009

SOMMARIO

Art. 1. Oggetto dell'appalto e importo	2
Art. 2. Importo dell'appalto	2
Art. 3. Caratteristiche della fornitura	3
Art. 4. Tempi e luogo di consegna delle macchine	4
Art. 5. Servizio di trasporto e consegna.....	5
Art. 6. Controllo sulla esatta esecuzione delle forniture – Verifica di conformità.....	5
Art. 7. Corso di formazione	5
Art. 8. Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	7
Art. 9. Servizio di assistenza	8
Art. 10. Prescrizioni per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 113 del d. Lgs. 36/2023.	9
Art. 11. Retribuzione servizi manutenzione programmata o ordinaria	9
Art. 12. Revisione dei prezzi	9
Art. 13. Subappalto	10
Art. 14. Modifica di contratti durante il periodo d'efficacia - variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.	10
Art. 15. Pagamento delle forniture e dei servizi - tracciabilità	10
Art. 16. Garanzia definitiva.....	10
Art. 17. Norme di sicurezza generali	10
Art. 18. Anticipazioni del prezzo.....	11
Art. 19. Elezione di domicilio - Controversie	11
Art. 20. Penali e risoluzione del contratto	11
Art. 21. Responsabilità del fornitore – Copertura assicurativa	12
Art. 22. Codice di comportamento	12
Art. 23. Norme di rinvio	12

Art. 1. Oggetto dell'appalto e importo

L'appalto ha per oggetto:

- la fornitura di numero 2 (due) macchine escavatrici idrauliche cingolate professionali, marca Volvo modello ECR145 (o equivalenti), con braccio monolitico di 4600 mm circa e avambraccio da 2500 mm circa, dotate obbligatoriamente delle caratteristiche ed attrezzature riportate all'art. 2.
- i mezzi devono essere accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità ed omologati.
- i seguenti servizi connessi alla fornitura:
 - servizio di trasporto e consegna;
 - corso di formazione per numero dieci (10) dipendenti del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, operatori di macchina (con rilascio di attestato di frequenza) di durata sedici ore sull'uso e manutenzione del mezzo da eseguire secondo le modalità riportate all'art. 7.

Come prestazione secondaria un servizio di manutenzione comprensivo di:

- garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento dei mezzi per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi secondo le modalità indicate all'art. 8.
- servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e programmata (c.d. tagliandi) su ciascuno dei veicoli completi, comprese le relative attrezzature per un valore stimato di circa 2.250 ore/lavoro di ciascuna delle macchine, da svolgere in un periodo massimo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di accettazione della fornitura, secondo le modalità indicate all'art. 9.

Per completezza di informazione, si fa presente, come mera indicazione statistica atta a fornire alle imprese tutte le informazioni utili per calibrare la propria offerta, che il Consorzio stima un utilizzo di ciascuno dei due escavatori pari a circa 600 ore/lavoro annue.

I mezzi acquistati andranno ad implementare il parco mezzi del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica e saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività di utilizzazione forestale per la realizzazione di interventi selvicolturali a carico delle proprietà boscate di competenza del suddetto Consorzio.

Art. 2. Importo dell'appalto

L'importo complessivo del presente appalto ammonta ad Euro 338.000,00 oltre I.V.A., di cui:

- per la **prestazione principale**: Euro 320.000 oltre I.V.A.;
- per la **prestazione secondaria**: Euro 18.000,00 oltre I.V.A.. L'importo preventivato per la prestazione secondaria è da considerarsi quale valore nominale e presunto del servizio, e quale budget disponibile per la relativa retribuzione per un periodo massimo di 36 mesi decorrenti dalla data di accettazione della fornitura. Durante tale periodo si stima un'operatività di ciascuna delle macchine di 750 ore/lavoro annue, per un totale di 2.250 ore/lavoro nel triennio. Qualora allo scadere dei 36 mesi, una od entrambe le macchine abbiano raggiunto un numero di ore del lavoro del motore inferiore a 2.250 ore e non sia stata pertanto raggiunta la somma di Euro 18.000,00 (oltre I.V.A.), l'Appaltatore non avrà altro a che pretendere dalla Stazione appaltante.

La prestazione secondaria sarà retribuita secondo le modalità riportate all'art. 11.

Per quanto concerne la prestazione principale l'importo degli **oneri per la sicurezza da interferenza** sono pari a zero euro, poiché durante la fornitura non sono previste interferenze.

Per quanto concerne la prestazione secondaria, nel caso di intervento delle officine mobili, presso ambienti esterno o presso le sedi operative, si possono verificare situazioni di compresenza tra il personale operativo consortile e l'appaltatore. Tali oneri sono stimati in Euro 150,00

L'importo a base di gara comprende i **costi della manodopera**, riferiti ai servizi di cui alla prestazione secondaria, stimati pari ad Euro 3.960,00, imputando l'incidenza della manodopera pari al 22% dell'importo della manutenzione.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

Il contratto collettivo applicato è il "CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi". Ogni operatore economico concorrente potrà indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo applicato, purché questo garantisca le stesse tutele (normative) di quello appena indicato dalla stazione appaltante.

Art. 3. Caratteristiche della fornitura

Al momento della consegna:

- le macchine escavatrici dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione CE redatta in lingua italiana in cui si attesta che le stesse e la componentistica utilizzata soddisfa i requisiti delle seguenti direttive e normative:
 - ✓ 2006/42/CE – Direttiva macchine;
 - ✓ 2000/14/CE – Direttiva sulle emissioni sonore delle attrezzature utilizzate in esterni;
 - ✓ 2004/108/CE – Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica;
 - ✓ EN 474-1;
 - ✓ EN 474-5.
- dovranno essere dotate della documentazione di bordo, dei libretti d'uso e manutenzione (contenenti la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione necessari per assicurare il corretto funzionamento dei mezzi) e del manuale di istruzione per il personale di guida.
- dovranno essere dotate delle specifiche tecniche ed attrezzature di seguito indicate, le quali rappresentano elementi imprescindibili dei veicoli che devono necessariamente, a pena di esclusione, essere presenti sugli stessi:

Specifiche tecniche obbligatorie delle macchine:

- Larghezza macchina non superiore a 2500 mm;
- Massa complessiva in ordine di lavoro compresa tra kg 15.000 e kg 16.800;
- Avambraccio completo di barre antiusura
- Cingoli con pattino in gomma
- Pompa rifornimento gasolio da 50 litri/minuto con disinserimento automatico
- Filtro separatore acqua con riscaldamento
- Cabina omologata ROPS-FOPS con sistema di protezione superiore e frontale, conforme all'impiego forestale e a tutte le normative vigenti;
- Parabrezza e vetro anteriore antisfondamento;
- Specchietto retrovisore grande lato cabina
- Joystick L8 semplificati (4 pulsanti + 2 proporzionali) a comando elettrico e proporzionale
- Chiave universale
- Cintura di sicurezza
- Kit luci led:4 luci da lavoro anteriori e 2 posteriori sulla cabina;
- Lampeggiante con lampada ruotante con interruttore interno cabina;
- Stacca batterie;
- Telecamera posteriore e laterale
- Olio idraulico longlife
- Interruttore del joystick per comando proporzionale
- Pedale elettrico per impianto pinza/martello
- Linea di drenaggio sulla base della macchina
- Coperture sottocarro HD
- Braccio base monoblocco da 4600 mm
- Avambraccio da 2500 mm
- Leverismo benna con occhio di sollevamento o posizione alternativa
- Pattini da 500 mm
- Sotto carro con lama da reinterro
- Sedile ammortizzato ad aria riscaldabile
- Aria condizionata in cabina
- Radio con MP3/AUX/Bluetooth
- Protezione parapiovra sulla cabina
- Tendine parasole: tetto, posteriore, destro
- Sistema controllo da remoto: localizzatore GPS, carburante, ore di esercizio ecc.
- Impianto idraulico pinza/martello con doppia pompa e doppio effetto
- Pompa a cilindrata variabile con portata di olio massima di almeno 260 l/min, pressione attrezzi minima 32,4 MPa
- Impianto per attacco rapido tipo SQF
- Impianto rotazione idraulica
- Linea idraulica di drenaggio supplementare
- Valvole di sicurezza boomerang

- Valvole di sicurezza avambraccio
- Pre setting della pressione idraulica dalla cabina
- Spegnimento ritardato motore
- Cassetta attrezzi manutenzione ordinaria
- Manuale Italiano
- Contrappeso da 3500 Kg, in fusione
- Benna Standard Volvo da 1200 mm 0.81mc di capacità
- Benna Standard Volvo da 600 mm 0.33mc di capacità
- Presa elettrica 12 Volt sul braccio
- Predisposizione e regolazione dell'impianto idraulico per l'uso di pinza idraulica per movimentazione tronchi e processore KESLA 25 SH-II;
- Tutte le benne e le applicazioni fornite dovranno essere complete di attacco rapido, tubazioni, raccordi, certificazione CE e manuale di uso e manutenzione;
- Dichiarazioni e certificazioni necessarie alla iscrizione sul portale CIVA-INAIL.
- Ai sensi della normativa EN 474-1: 2006+A3: 2013 punto 3.5, gli escavatori oggetto dell'appalto, dovranno essere provvisti di:
 - avvertimento acustico o visivo che segnali all'operatore che sono stati raggiunti la capacità limite di movimentazione di carichi o il momento limite corrispondente e che continui a funzionare per tutto il periodo in cui il carico o il momento superino tale limite. Il carico nominale è definito al punto 5.6.4.2 della normativa EN 474-1. Tale dispositivo deve poter essere disattivato mentre l'escavatore sta eseguendo operazioni diverse da quelle di movimentazione di carichi. Il modo 'attivato' deve essere chiaramente indicato. Il comando di disattivazione deve trovarsi nella zona di comfort dell'operatore definita nella ISO 6682:2008. Un segnale di avvertimento deve essere collocato vicino la postazione dell'operatore ad indicare la necessità di attivazione durante la movimentazione dei carichi.
 - un dispositivo di controllo dell'abbassamento su ciascun braccio di sollevamento e cilindro del braccio. Per i cilindri dei bracci, il dispositivo deve essere installato all'estremità che è sotto pressione. I dispositivi di controllo di abbassamento per i cilindri del braccio devono essere sottoposti a prova conformemente alla norma ISO 8643: 1997.
 - uno schema di carichi sollevabili in funzione delle diverse posizioni dell'escavatore.
- Sistema di interconnessione conforme alla Transizione 4.0, per cui il funzionamento degli escavatori dovrà essere controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. Il fornitore dovrà garantire i 7 requisiti di seguito riportati che i macchinari dovranno rispettare:
 - (garantito ex-ante dal produttore) Requisito 1 – Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller), che attesta la presenza di un sistema che ne controlla e gestisce il funzionamento in modo automatizzato.
 - (ex-post, una volta che il bene è installato e collaudato) Requisito 2 – Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni o part program, per valutare un buon livello di automazione industriale nella fabbrica intelligente.
 - (ex-post, una volta che il bene è installato e collaudato) Requisito 3 – Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura o con altre macchine del ciclo produttivo, che garantisce un migliore controllo dell'avanzamento di produzione o del piano di approvvigionamenti.
 - (garantito ex-ante dal produttore) Requisito 4 – Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive, ovvero migliore esperienza dell'utente.
 - (garantito ex-ante dal produttore) Requisito 5 – Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro, quindi rispetto di normative e parametri di sicurezza sul lavoro.
 - (garantito ex-ante dal produttore) Requisito 6 – Sistemi di telemanutenzione, telediagnosi o controllo in remoto.
 - (garantito ex-ante dal produttore) Requisito 7 Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo.

L'utilizzo del marchio Volvo e di altri marchi commerciali all'interno della documentazione di gara non è in alcun modo vincolante nell'identificazione di apparati o dispositivi, ma costituisce mera rappresentazione delle caratteristiche funzionali che, in analogia, gli stessi apparati o dispositivi devono rispettare.

Con il termine "o equivalente" si intende una rispondenza, rispetto alle caratteristiche tecniche/prestazionali del prodotto indicato a riferimento, di $\pm 5\%$.

Art. 4. Tempi e luogo di consegna delle macchine

La fornitura dei mezzi dovrà essere effettuata, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 20, entro il termine massimo di 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

I mezzi dovranno essere consegnati presso la sede del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica in Via Generale Giuseppe Treboldi n.77 – Edolo (BS).

La sede è raggiungibile in maniera agevole senza necessità da parte del Fornitore di previsione ed utilizzo di mezzi particolari.

Art. 5. Servizio di trasporto e consegna

La consegna dei veicoli deve avvenire, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 20, entro e non oltre il termine indicato all'art. 4. La data di consegna dovrà essere comunicata a mezzo Pec, con almeno 10 gg solari di preavviso. Alla stipula del contratto il Fornitore indicherà i riferimenti del personale incaricato della direzione della fornitura. Il servizio di consegna delle macchine si intende comprensivo di ogni onere relativo al trasporto, eventuale imballaggio e asportazione dello stesso.

La consegna dei due mezzi può avvenire anche mediante consegne ripartite.

Il Fornitore dovrà tenere aggiornato il Consorzio su eventuali fatti o impedimenti, che potrebbero far slittare i tempi di consegna, a causa di eventi non controllabili dal Fornitore stesso. Tali eventi dovranno comunque essere documentati ed oggettivamente riscontrabili, fermo restando che il Fornitore dovrà in ogni caso attivarsi e porre in essere tutto quanto nelle proprie possibilità, affinché i tempi massimi di consegna dei mezzi siano rispettati. Il Fornitore dovrà immediatamente inviare al Consorzio una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei mezzi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione con un preavviso di minimo sette giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista.

Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che non potrà eccedere i dieci giorni solari dalla prima data di consegna (seconda data di consegna). Entro la seconda data la macchina deve essere obbligatoriamente consegnata.

Al momento della consegna il Consorzio procederà a sottoporre a verifica di conformità ciascuna delle macchine e delle relative attrezzature oggetto del presente appalto, secondo le modalità indicate all'art. 6.

Art. 6. Controllo sulla esatta esecuzione delle forniture – Verifica di conformità

Contestualmente alla consegna l'Amministrazione procederà alla verifica di conformità, nel corso della quale procederà ad accertare, relativamente a ciascun veicolo:

- dichiarazione CE dell'escavatore originario e dell'attrezzatura annessa;
- l'omologazione del veicolo;
- la corrispondenza tra quanto indicato nel presente Capitolato ed il mezzo oggetto di verifica;
- la rispondenza e la completezza delle dotazioni di bordo, degli accessori, e delle attrezzature rispetto alle disposizioni del presente Capitolato, nonché il rispetto di quanto disposto dalla normativa di settore;
- la presenza del libretto di uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione necessari per assicurare il corretto funzionamento del mezzo) e del manuale di istruzione per il personale di guida;
- che il veicolo sia munito di tutta la documentazione necessaria per l'immissione in servizio (assicurazione esclusa) prevista dalla normativa vigente in materia;
- certificato di garanzia di cui all'art. 8 del presente capitolato della durata di 24 (ventiquattro) mesi.

A seguito di ogni verifica di conformità sarà redatto un apposito verbale in cui il Consorzio indicherà la data ed il luogo di consegna, la descrizione ed il numero di macchine consegnate, dichiarerà di aver ispezionato il veicolo o i veicoli, la dotazione di bordo, gli accessori, le attrezzature, l'esito positivo/negativo delle verifiche, ed in tale ultima ipotesi, le non conformità riscontrate.

Il verbale che attesti l'esito positivo della verifica di conformità costituisce verbale di accettazione. Resta inteso che l'accettazione dei veicoli, non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza dei prodotti consegnati ai requisiti indicati nel presente Capitolato, dal funzionamento dei prodotti stessi, delle qualità e del dimensionamento delle attrezzature e dei materiali impiegati.

In caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore si impegna a risolvere le non conformità e/o a sostituire i prodotti non conformi entro il termine di venti (20) giorni lavorativi (ossia esclusi sabati, domeniche e festività) decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo verbale, pena l'applicazione della relativa penale di cui all'art. 20.

Dopo tali interventi il mezzo sarà sottoposto a nuova verifica di conformità (seconda verifica di conformità) e, qualora anche tale seconda verifica dia esito negativo, il Fornitore è obbligato a risolvere le non conformità o a sostituire i prodotti entro il termine di dieci (10) giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo verbale negativo, pena l'applicazione della relativa penale di cui all'art. 20 del presente Capitolato.

Anche dopo tali interventi il veicolo sarà sottoposto a nuova verifica di conformità (terza verifica di conformità).

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti ed agli interventi di cui sopra, inerenti la prima e l'eventuale seconda verifica di conformità sono a carico del fornitore, ad eccezione di quelli connessi alle spese sostenute dalle persone incaricate dall'Amministrazione per lo svolgimento delle stesse.

Art. 7. Corso di formazione

Il Fornitore è obbligato a svolgere un corso di formazione per 10 (dieci) dipendenti consortili operatori di macchina, con

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

rilascio di attestato di frequenza, della durata di 16 (sedici) ore sull'uso e manutenzione dei mezzi.

Il corso dovrà essere eseguito in presenza, presso la sede del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica in Via Generale Giuseppe Treboldi n. 77 – Edolo (BS), e dovrà svolgersi entro trenta (30) giorni dalla data di accettazione della fornitura.

La formazione dovrà essere eseguita da personale qualificato alla formazione, con comprovata conoscenza del mezzo e del suo utilizzo, attestata da certificati emessi dalla casa costruttrice.

Alla data di accettazione dei mezzi, il Fornitore dovrà indicare almeno tre date in cui si rende disponibile a svolgere le giornate di formazione sopra indicate.

Art. 8. Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento

La fornitura dei prodotti oggetto del presente Capitolato dovrà essere provvista di garanzia per vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c. (c.d. *garanzia legale*).

Tale ultima garanzia dovrà coprire i veicoli, gli accessori e le relative attrezzature per un periodo non inferiore a 24 mesi decorrenti dalla data di accettazione della fornitura, senza nessuna limitazione delle ore lavoro massimo delle macchine. Durante tale periodo il Fornitore, assicura gratuitamente, mediante tecnici specializzati presso i Centri di Assistenza (propri, autorizzati o convenzionati) di cui all'art. 9, o mediante strutture mobili, il necessario supporto tecnico finalizzato a ripristinare il corretto funzionamento del macchinario fornito nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari, ovvero, qualora necessaria e opportuna, la sostituzione dell'intero macchinario. Le parti di ricambio che verranno utilizzate dovranno essere originali e nuove di fabbrica e con garanzia di provenienza dalla Casa Costruttrice ai sensi del D. lgs. 206/2005 e ss.mm.ii..

Gli interventi dovranno essere svolti a regola d'arte in modo da escludere qualsiasi conseguenza negativa al Consorzio ed ai conducenti da questa delegati, dovuti a prestazioni male effettuate che rendano insicuro l'uso del mezzo.

Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto proprio dell'acquirente (e non sia dipendente da un vizio o difetto di produzione).

Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato dal Consorzio al Fornitore per iscritto nel più breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o malfunzionamento e/o dalla mancanza di qualità essenziali e/o promesse e, comunque, entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa.

Le riparazioni in garanzia dovranno essere fornite con le modalità ed i tempi indicati al successivo art. 9, ed in caso di violazioni di queste ultime si applicano le penali previste all'art. 20.

Sono esclusi dalla garanzia gli interventi di manutenzione (riparazioni/sostituzioni) dovuti a:

- mancanza di manutenzione ed abituali controlli (es. mancanza di acqua e di olio, o impiego di altri prodotti non conformi alle prescrizioni del Fornitore);
- manutenzione del veicolo non effettuata nelle tempistiche previste rispetto al raggiungimento del limite tempo o ore/lavoro previsti dal libretto d'uso e manutenzione. Saranno ammesse delle tolleranze di ± 50 ore macchina/ ± 30 gg;
- riparazioni effettuate non in accordo con l'operatività prescritta dai manuali di officina;
- avarie conseguenti al non tempestivo ricovero presso l'Officina incaricata, all'accensione delle spie di olio e/o avaria;
- avarie conseguenti a malfunzionamenti degli strumenti indicatori non tempestivamente segnalate;
- danneggiamenti derivanti da modifiche non autorizzate;
- atti di vandalismo;
- riparazioni conseguenti al coinvolgimento del veicolo in qualsivoglia tipo di incidente (stradale e non);
- non corretto uso, uso improprio o uso con dolo del mezzo;
- negligenza/incuria o imperizia del Conducente. Si precisa che:
 - per negligenza/incuria si intende mancata tempestività nel segnalare difetti/danni al veicolo e/o non prestare, durante l'uso del veicolo, l'adeguata attenzione nel preservare l'integrità dello stesso;
 - per imperizia si intende l'utilizzo del veicolo senza averne l'adeguata padronanza.

Nel caso in cui il Fornitore ritenga di non dover effettuare l'intervento richiesto nell'ambito della garanzia, ritenendo la causa dell'intervento inclusa nelle casistiche sopra esposte, l'onere della prova sarà totalmente a carico del Fornitore medesimo che, in fase di diagnosi sul veicolo e, pertanto, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla presa in carico del veicolo da parte del Centro di Servizio, dovrà comunicare al Consorzio la natura del guasto, in tal modo non inizierà a decorrere il termine previsto per la riparazione del guasto.

Entro 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla data della suddetta comunicazione, il Fornitore dovrà fornire una perizia dettagliata.

Il Consorzio potrà avanzare una contestazione nei confronti del Fornitore, convocando un contraddittorio con il rappresentante incaricato del Fornitore presso l'Officina cui è ricoverata la macchina e nominando eventualmente un proprio perito. Al fine di limitare i tempi di "fermo macchina", tale contraddittorio dovrà essere richiesto dal Consorzio e svolgersi entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della perizia, salvo diversi accordi tra le parti.

Nel caso in cui dal contraddittorio emerga che la causa dell'intervento sulla macchina sia inclusa nelle casistiche sopra esposte e che, pertanto, l'intervento non rientra tra quelli coperti dalla garanzia, il Consorzio potrà chiedere di effettuare l'intervento "non coperto" versando il dovuto corrispettivo al Fornitore stesso, oppure potrà prevedere autonomamente. In ogni caso l'intervento dovrà essere eseguito "a regola d'arte" anche nell'ipotesi in cui l'amministrazione provveda autonomamente, anche al fine di non compromettere il futuro espletamento della garanzia. Nel caso in cui dal contraddittorio emerga che la causa dell'intervento sul veicolo non sia inclusa nelle casistiche sopra esposte e che, pertanto, l'intervento è coperto dalla garanzia, il Fornitore dovrà effettuare l'intervento entro i termini previsti all'art. 9.

Art. 9. Servizio di assistenza

Il Fornitore dovrà fornire un servizio di assistenza e manutenzione su ciascun veicolo completo (motore, allestimento ed attrezzature).

Il Servizio di assistenza comprende:

- la c.d. **“manutenzione programmata o ordinaria”** per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di accettazione della fornitura: sono inclusi i tagliandi previsti dalla casa costruttrice oltre a tutti gli interventi sulle componenti meccaniche soggette ad usura periodica, non coperte dalla garanzia e dalle estensioni di garanzia;
- gli interventi di **manutenzione straordinaria (riparazioni e/o sostituzioni) ricadenti nella garanzia di cui all'art. 8**, per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi;

Le richieste di manutenzione saranno trasmesse a mezzo Pec. La data di trasmissione e ricezione della richiesta, come risultante dalla Pec, faranno fede ai fini della verifica dei tempi di esecuzione delle manutenzioni.

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente fornire alla stazione appaltante i riferimenti del personale incaricato della direzione dei servizi di manutenzione e l'indicazione della PEC a cui dovranno essere trasmesse le relative richieste.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, o Suo delegato sarà il soggetto che ordina di volta in volta i servizi di manutenzione e li controlla. L'Appaltatore sarà tenuto a ricevere e soddisfare esclusivamente i servizi richiesti dal Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato.

La **manutenzione programmata** (c.d. tagliandi) dovrà essere prestata secondo le seguenti modalità:

- Prenotazione dell'intervento: l'erogazione del servizio sarà concordata tra il Consorzio ed il Centro di Servizio del Fornitore con almeno 7 (sette) giorni lavorativi di anticipo rispetto al presunto raggiungimento del limite ore lavoro/tempo previsto dal libretto di uso e manutenzione **tramite prenotazione dell'intervento**, in mancanza della quale il Fornitore non sarà tenuto alle tempistiche nella prestazione del servizio e che verrà eseguito in funzione dei carichi di lavoro del Centro di Servizio presso il quale il mezzo è stato ricoverato. Rispetto al raggiungimento del predetto limite ore lavoro/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di ± 50 ore/lavoro ± 30 gg.
- Tempi di effettuazione dell'intervento: a partire dalla data di presa in carico del veicolo, il numero massimo di giorni concessi per il tagliando del veicolo è di tre giorni lavorativi, purché sia stato rispettato il preavviso di sette giorni lavorativi per la prenotazione dell'intervento. Qualora durante i controlli effettuati sul veicolo emerga l'esigenza di realizzare ulteriori interventi rispetto a quelli inclusi nella manutenzione programmata o comunque qualora sia necessario effettuare un intervento con urgenza per garantire il corretto e sicuro utilizzo del veicolo, il Fornitore deve informare l'Amministrazione, la quale procederà alla esecuzione degli stessi secondo le modalità ritenute opportune.
- Tutti gli interventi di manutenzione programmata previsti nel Libretto di guida e manutenzione che non siano compresi nella garanzia contrattuale, saranno remunerate secondo le modalità indicate all'art. 11.

La manutenzione straordinaria ricadente in garanzia dovrà essere prestata secondo le seguenti modalità:

- Prenotazione dell'intervento: l'erogazione del servizio avverrà su prenotazione a mezzo Pec e comunque la presa in carico dell'escavatore deve avvenire entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta del Consorzio.
- Diagnosi dell'intervento: la causa del guasto deve essere diagnosticata e comunicata entro un massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di presa in carico del mezzo da parte del Centro Assistenza;
- Tempi di effettuazione dell'intervento: le riparazioni dovranno essere effettuate in una o più giornate lavorative senza soluzione di continuità, a partire dal giorno della data di comunicazione della diagnosi;

Il numero massimo di giorni concessi per la riparazione del veicolo è dato dalle ore previste dai tempari delle Case Costruttrici o a standard correnti, diviso per le ore di una giornata lavorativa. Per i casi non valutabili a mezzo dei tempari si farà riferimento ad una stima, determinata in contraddittorio, tra l'Appaltatore ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto o suo delegato. La riconsegna dovrà essere effettuata in base alle seguenti fasce, e comunque non potrà superare i dieci giorni lavorativi:

Durata dell'intervento da tempario	Tempo massimo concesso per la riconsegna
> 0 ore fino a 6 ore	1 gg lavorativo
> 6 ore fino a 12 ore	3 gg lavorativi
> 12 ore fino a 18 ore	5 gg lavorativi
> 18 ore	10 gg lavorativi

Per entrambe le tipologie di intervento sopra indicate:

- le parti di ricambio che verranno utilizzate dovranno essere originali e nuove di fabbrica e con garanzia di provenienza dalla Casa Costruttrice ai sensi del D. lgs. 206/2005 e ss.mm.ii.;

- nel computo dei giorni concessi per la riparazione, non vanno considerati quello di ricovero, quelli di diagnosi (solo per la manutenzione straordinaria) e quelli necessari al reperimento delle parti di ricambio (Tempo intercorrente tra l'ordine di ricambio da parte dell'officina e l'effettiva ricezione dei ricambi come rilevabile dalla bolla di consegna);
- all'atto della presa in carico del veicolo da parte del Centro di assistenza dovrà essere compilato a cura del Fornitore, e controfirmato dal Direttore dell'Esecuzione del contratto o suo delegato, un "documento di entrata" da cui risulti la data di accettazione del veicolo. Le attività si intenderanno concluse con la comunicazione a mezzo Pec, effettuata all'Amministrazione, che il veicolo è pronto per il ritiro, indipendentemente dall'effettiva presa in carico del mezzo da parte del Consorzio.
- i termini per le riparazioni dovranno essere osservati pena l'applicazione della penale di cui all'art. 20;
- si precisa che gli impegni relativi al rispetto dei tempi di esecuzione della manutenzione programmata e su chiamata, previsti dal presente Capitolato dovranno essere adempiuti per tutto il periodo di durata della garanzia prevista all'art. 8 e del servizio di manutenzione.
- qualora dovessero emergere lavori ulteriori da effettuare durante la fase di riparazione, le tempistiche per tali lavori saranno calcolate in aggiunta a quelli già indicate per l'intervento iniziale.
- il Consorzio si riserva il diritto di effettuare il controllo degli interventi in qualunque stadio della loro esecuzione. A tale scopo il Fornitore si obbliga a permettere ai delegati del Consorzio l'accesso alle officine proprie e/o convenzionate ed a farli accompagnare dal personale tecnico in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei servizi.

Art. 10. Prescrizioni per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 113 del d. Lgs. 36/2023.

Al momento della stipula del contratto il Fornitore dovrà garantire di disporre di uno o più centri di assistenza diretti e/o convenzionati presso i quali saranno effettuati gli interventi di manutenzione.

A tal fine, preliminarmente alla stipula del contratto, l'Appaltatore ha l'obbligo di indicare e dimostrare, con specifica documentazione da trasmettere al Consorzio, di poter disporre di una o più officine, in grado di effettuare le manutenzioni e gli interventi di riparazione del mezzo offerto, dotate dei seguenti requisiti:

1. Dovranno essere situate in un raggio non superiore a 100 (cento) Km rispetto alla sede del Consorzio Forestale Alta valle Camonica in Via Generale Giuseppe Treboldi n. 77 –Edolo (BS);
2. Dovranno essere autorizzate dalla casa costruttrice degli escavatori offerti;
3. Disporre di personale in possesso dei certificati di formazione alla riparazione del mezzo offerto;
4. Esercitare in maniera continuativa l'attività di service richiesta per l'escavatore della marca fornita da almeno 5 anni.
5. Avere una idonea struttura operativa composta di meccanici specializzati e software specifici per la diagnostica e riparazione;
6. Essere in possesso di almeno una officina mobile idoneamente allestita.

Le Officine dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna dei veicoli in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 8.30 e le ore 17.30) e rispettare i tempi di esecuzione delle manutenzioni e riparazioni di cui all'art. 9.

Art. 11. Retribuzione servizi manutenzione programmata o ordinaria

Le prestazioni di manutenzione programmata o ordinaria saranno ricompensate a misura moltiplicando l'importo di Euro 4,00 esclusa I.V.A., con applicato il ribasso offerto in sede di gara, per la differenza tra il numero di ore della macchina e quelle rilevate al precedente intervento di manutenzione. Il costo di manutenzione programmata per ogni singolo intervento previsto alle cadenze manutentive programmate della singola macchina è comprensivo di tutti i pezzi di ricambio, previsti dalle schede tecniche del costruttore, necessari ai fini manutentivi, il materiale di consumo, la manodopera, lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni necessarie a rendere il mezzo d'opera perfettamente funzionante, le spese per la eventuale trasferta.

Le parti di ricambio che verranno utilizzate dovranno essere originali e nuove di fabbrica e con garanzia di provenienza della Casa Costruttrice ai sensi del D. Lgs. 206/2005 e ss.mm.ii..

Il Fornitore dovrà garantire il costo orario offerto per 36 (trentasei) mesi. Durante il suddetto periodo, per completezza di informazione, si fa presente, come mera indicazione statistica atta a fornire alle imprese tutte le informazioni utili per calibrare la propria offerta, che il Consorzio stima un utilizzo di ciascuno dei due escavatori pari a circa 750 ore/lavoro annue, per un totale di 2.250 ore/lavoro nel triennio.

Qualora allo scadere dei 36 mesi, una od entrambe le macchine abbiano raggiunto un numero di ore del lavoro del motore inferiore a 2.250 ore e non sia stata pertanto raggiunta la somma di Euro 18.000,00 (oltre I.V.A.), l'Appaltatore non avrà altro a che pretendere dalla Stazione appaltante.

Art. 12. Revisione dei prezzi

Qualora nel corso dell'esecuzione delle manutenzioni programmate ed ordinarie di cui alla prestazione secondaria, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni, superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per

cento del valore eccedente la variazione, del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi della prestazione secondaria si utilizza gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie relativi alle attività di riferimento.

Le particolari condizioni di natura oggettiva suscettibili di originare una variazione di prezzi dovranno essere adeguatamente e documentalmente provate dall'Appaltatore.

Art. 13. Subappalto

L'Appaltatore indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 14. Modifica di contratti durante il periodo d'efficacia - variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni relative ai servizi di manutenzione programmati ed ordinari di cui all'art. 9 fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 15. Pagamento delle forniture e dei servizi - tracciabilità

Il pagamento della fornitura di cui alla prestazione principale avverrà in due rate: il 90%, successivamente alla consegna delle macchine ed avvenuta verifica di conformità, a trenta giorni dalla ricezione della fattura; il restante 10% entro i successivi trenta giorni.

In caso di consegna separata delle macchine, il pagamento avverrà in relazione a ciascuna delle macchine consegnate. Il pagamento dei servizi di cui alla prestazione secondaria, avverrà secondo le modalità indicate all'art. 11.

La fatturazione dell'Appaltatore dovrà essere distinta per ciascun servizio ed indicare, il numero di ore/lavoro macchina alla data dell'intervento e quelle alla data dell'intervento precedente, la loro differenza, l'importo a base di gara, relativo ad ogni ora/lavoro di cui all'art. 11 e lo sconto applicato, una descrizione dettagliata dell'intervento svolto, comprensiva del materiale utilizzato e della manodopera impiegata. Il pagamento sarà effettuato a sessanta giorni dalla ricezione della fattura.

I pagamenti saranno subordinati al positivo riscontro da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto del rispetto delle condizioni contrattuali, alla verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore (DURC) ed agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).

I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato.

Di tale conto corrente l'Appaltatore indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 ed assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.

In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L'Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.

L'approvvigionamento delle materie prime e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio è soggetto agli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010.

Art. 16. Garanzia definitiva

All'atto della stipulazione del contratto, l'Appaltatore deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del D. lgs. 36/2023.

Art. 17. Norme di sicurezza generali

Rientra negli obblighi del Fornitore ottemperare a tutte le incombenze di natura antinfortunistica, previdenziale, assicurativa e contrattuale, nei confronti del proprio personale dipendente.

Per la consegna il fornitore dovrà avvalersi di personale adeguatamente formato e addestrato.

L'Appaltatore, nell'esecuzione della fornitura (prestazione principale) e della manutenzione (prestazione secondaria), dovrà garantire l'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. 81/2008 (cfr. art. 26 e ss.mm.ii.).

Restano a carico dell'appaltatore gli oneri della sicurezza intrinseci all'attività lavorativa (dispositivi di protezione individuale, formazione, sorveglianza sanitaria).

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e/o prescrizioni tecniche, resteranno ad esclusivo carico del fornitore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di alcun genere nei riguardi del Consorzio.

Durante l'espletamento della mera fornitura dei mezzi non sono previste interferenze. Sarà onere del Direttore dell'Esecuzione del Contratto fornire all'appaltatore idonee informazioni in merito alla fase di consegna dei mezzi presso la sede operativa.

Per lo svolgimento della prestazione secondaria, il consorzio prima dello svolgimento delle attività di lavoro redigerà il DUVRI.

Prima dell'avvio della prestazione secondaria, verranno eseguite presso la sede operativa consortile, le riunioni di coordinamento tra il Consorzio e l'appaltatore. Di tali riunioni verrà redatto un verbale ove verranno indicati i rischi da interferenza.

Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni sulla sicurezza da parte dell'Appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione è demandata a quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18. Anticipazioni del prezzo

Ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 del D. lgs. 36/2023, sia la prestazione principale sia la prestazione secondaria sono escluse dall'obbligo dell'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125 del D. lgs. 36/2023, in quanto la prima prevede una fornitura ad esecuzione immediata e la seconda un servizio la cui esecuzione non può essere, per sua natura, regolato da apposito cronoprogramma.

Art. 19. Elezione di domicilio - Controversie

A tutti gli effetti di legge l'Appaltatore elegge domicilio nel luogo presso il quale ha sede il Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Quando sorgessero contestazioni o controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, è escluso il ricorso all'arbitrato e la competenza spetta al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato (Brescia).

Art. 20. Penali e risoluzione del contratto

Fermo restando che eventuali sospensioni occorse per causa di forza maggiore, eventualmente concordate tra le parti, la completa esecuzione della fornitura e dei servizi dovrà essere garantita secondo quanto stabilito nel presente capitolato.

Qualora si rilevi che la fornitura ed i servizi non siano stati espletati nella sua interezza o non siano conformi a quanto previsto nel presente capitolato, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno riferite all'Appaltatore perché provveda a sanare immediatamente la situazione.

In caso di perdurare dell'inadempienza, per ogni giorno lavorativo di ritardo (sono esclusi dal conteggio i sabati, le domeniche e le festività), non imputabili al Consorzio, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, **rispetto ai tempi massimi previsti per la consegna dei veicoli di cui all'art. 4**, il Consorzio potrà applicare al Fornitore una penale pari all'uno per mille del valore del mezzo oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nulla rileva, per quanto concerne l'applicazione delle suddette penali, la fissazione di una seconda data di consegna.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile al Consorzio, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo per **l'eliminazione della non conformità e/o per la sostituzione dei veicoli stabilito in caso di verifica di conformità negativa** di cui all'art. 6 il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, al Consorzio una penale pari all'uno per mille del valore del mezzo oggetto di ritardo, fatto salvo il maggior danno. Per ogni giorno di ritardo non imputabile al Consorzio, ovvero a forza maggiore e caso fortuito, nella **consegna della documentazione** necessaria alla messa in servizio dei mezzi e/o di quella accessoria indicata all'art. 3, l'Amministrazione potrà applicare al Fornitore una penale pari all'uno per mille del valore del mezzo cui si riferisce la documentazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno di ritardo nello **svolgimento della prima e seconda giornata di formazione** di cui all'art. 6, rispetto al termine massimo di 30 (trenta) giorni, il Consorzio potrà applicare al Fornitore una penale pari all'uno per mille del valore del mezzo cui si riferisce la documentazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Consorzio ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per **gli interventi di manutenzione programmata e manutenzione straordinaria (in garanzia)** di cui all'art. 9 il Fornitore è tenuto a corrispondere al Consorzio una penale pari all'uno per mille del valore della prestazione secondaria (I.V.A. esclusa), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui le **fatture** fossero **incomplete**, rispetto a quanto riportato all'art. 15, il Fornitore è tenuto ad eseguire le integrazioni delle informazioni richieste dal Consorzio. A seguito di tre richieste di integrazione dei documenti trasmesse a mezzo PEC, si applicherà una penale del 1% (uno per cento) del valore dell'ultima fattura contestata.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura e/o i servizi in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato. In tal caso il Consorzio applicherà al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere eseguiti in modo effettivamente conforme, al presente Capitolato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, saranno contestati al Fornitore per iscritto, a mezzo Pec, entro quarantotto ore dal loro riscontro. Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Consorzio, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Consorzio potrà, per l'applicazione delle penali, avvalersi della garanzia definitiva o compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il Consorzio potrà applicare penali al Fornitore sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento della obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

I casi di risoluzione del contratto sono disciplinati dall'art. 122 del D.Lgs. 36/23.

Art. 21. Responsabilità del fornitore – Copertura assicurativa

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto del Consorzio e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a questo riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore dovrà stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (anche per quanto svolto da persone di cui lo stesso deve rispondere), per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione all'attività oggetto dell'appalto (comprese le complementari, accessorie, connesse e collegate) svolte anche presso terzi.

3. Qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

4. Resta ferma l'intera responsabilità del fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

Art. 22. Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto d'appalto, l'Appaltatore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice di Comportamento del Consorzio e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'Appaltatore ha l'onere di prendere visione dei suddetti documenti pubblicati nella Sezione Società Trasparente www.cfaltavallecamonica.it.

Art. 23. Norme di rinvio

Per quanto non previsto nella documentazione di gara viene fatto espresso rinvio al D. Lgs. 36/23, nonché ai principi desumibili dalla normativa comunitaria di riferimento, laddove compatibili con la presente procedura.

Il tecnico
Dott. For. Mario Tevini
(F.to digitalmente)

Visto Il RUP
(F.to digitalmente)